

Assicurazione delle Attività Professionali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Professionista Reale - Professioni Sanitarie

Ed. 09/01/2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Società Reale Mutua di Assicurazioni, n° 1.00001 Albo delle imprese di assicurazione, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua. Sede legale e direzione generale Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino - Italia. Tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966 - Sito Internet: www.realemutua.it - E-mail: buongiomoreale@realemutua.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it

Patrimonio netto: 2.810 milioni di euro. Risultato di esercizio: 393 milioni di euro. Solvency ratio: 418,4% (Dati al 31/12/2024). Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibile su <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP sono presenti ulteriori garanzie indicate nelle Condizioni di Assicurazione: per la SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE al punto 6.1, pagg. 14 - 16. Per la SEZIONE TUTELA LEGALE ai punti 11.1 e 11.2 pagg. 27 - 29.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO - Per le SEZIONI RESPONSABILITÀ CIVILE - Condizioni facoltative: I: Limitazione della garanzia ad attività di tirocinante o specializzando, al punto 6.2 pag. 17; M: Limitazione della copertura alle azioni di rivalsa per colpa grave, al punto 6.2 pag. 18. Per la SEZIONE TUTELA LEGALE - Condizioni facoltative: A: Linea essenziale, al punto 11.3 pag. 30.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - Condizioni facoltative: A: Prestazioni di medicina estetica, al punto 6.2 pag. 16; B: Interventi di implantologia dentale, al punto 6.2 pag. 16; C: Vigilanza e ispezione di stabilimenti per la produzione e lavorazione di carni (medici veterinari), al punto 6.2 pag. 16; D: Funzioni di direttore di struttura (ex primario): al punto 6.2 pag. 16; E: Incarichi di medico competente (ai sensi del d. lgs. n. 81/2008), al punto 6.2 pag. 17; F: Attività in pronto soccorso, al punto 6.2 pag. 17; G: Laboratorio di odontotecnico annesso allo studio assicurato, al punto 6.2 pag. 17; H: Perdite pecuniarie: al punto 6.2 pag. 17; L: Medico di medicina generale (medico di base o di famiglia), al punto 6.2 pag. 17 - 18. SEZIONE TUTELA LEGALE - Condizioni facoltative: B: Libero professionista, al punto 11.3 pagg. 30 - 31; C: Studio medico, al punto 11.3 pag. 31; D: Responsabilità amministrativa, al punto 11.3 pag. 31; E1: Retroattività di due anni, al punto 11.3 pagg. 31 - 32; E2: Retroattività di cinque anni, al punto 11.3 pag. 32; E3: Retroattività di dieci anni, al punto 11.3 pag. 32; F: Pacchetto sicurezza, al punto 11.3 pagg. 32 - 33.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP sono presenti ulteriori esclusioni: SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - danni cagionati al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente (cosiddetti soggetti non considerati terzi); quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; derivanti dalla proprietà o gestione di poliambulatori, cliniche, laboratori d'analisi, case di riposo e, in genere, di qualsiasi struttura esercitata in forma d'impresa; derivanti dall'attività di Direttore Generale, Sanitario, Tecnico o Amministrativo in qualsiasi struttura sanitaria; derivanti da attività di ricerca e di sperimentazione clinica, dall'attività di ingegneria genetica e da uso di prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); di detenzione e impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure la responsabilità per i fatti che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; Inoltre non sono coperti i danni e le perdite pecuniarie: danni di natura punitiva o punite damages; conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; a cose o animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; da furto conseguenti dell'acqua, dell'aria e del suolo; per il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'Assicurato a titolo di compenso professionale; da inquinamento; derivanti da guerre, tumulti e simili, dovuti a ordigni di guerra. Per la sola garanzia Proprietà e conduzione dello studio professionale, non sono coperti danni: a cose, causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature; cagionati a prestatori di lavoro e addetti per i quali l'assicurato non sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge; da malattie professionali: che si siano manifestate o che siano conseguenti a fatti colposi commessi o verificatisi oltre cinque anni prima della data di decorrenza indicata sul modulo di polizza; tuttavia, se l'assicurato aveva stipulato, con Reale Mutua e per il medesimo rischio, una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella indicata precedentemente (cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta; cagionate a prestatori di lavoro e addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'assicurato; conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'assicurato; la presente esclusione cessa di avere effetto

per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

SEZIONE TUTELA LEGALE - vertenze in materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi previsti nella garanzia; fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione od impiego di sostanze radioattive; vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società; per il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie; fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; per contratti di compravendita o permuta di immobili; per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti; per controversie relative a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente; per vertenze non direttamente connesse all'attività assicurata; per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività; difesa penale per reato di abuso sessuale su minore; esercizio abusivo della professione; per spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO – **SEZIONE TUTELA LEGALE** - Linea essenziale: sono esclusi i casi di estinzione del reato diversi da quelli assicurati.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE** - Prestazioni di medicina estetica: sono escluse dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza della prestazione all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; Interventi di implantologia dentale: sono escluse dalla garanzia le pretese per mancata rispondenza della prestazione all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato; Funzioni di direttore di struttura complessa (ex primario): sono escluse le funzioni svolte dall'Assicurato presso strutture private; Laboratorio di odontotecnico annesso allo studio assicurato: sono esclusi i danni cagionati da protesi o impianti applicati da persone diverse dall'assicurato; le spese di rimpiazzo o riparazione delle protesi o impianti o di loro parti; il controvalore di protesi e impianti; la mancata rispondenza delle protesi o impianti all'uso ed alle necessità cui sono destinati; la garanzia è prestata esclusivamente per gli odontotecnici che nel periodo di validità del contratto prestino con continuità la loro opera a favore del dentista Assicurato; Perdite pecuniarie: sono escluse le perdite derivanti da furto, perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli; conseguenti alla comminazione di multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali, salvo che le stesse siano inflitte ai clienti dell'Assicurato; derivanti da danni per ingiuria e/o diffamazione; derivanti da violazione della privacy, inclusa la diffusione di fatti di vita privata; derivanti da danno d'immagine; Medico di medicina generale (medico di base o di famiglia): sono escluse le attività tipiche delle specializzazioni eventualmente conseguite.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA BASE - **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**: le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione, per ogni sinistro: della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, indicati sul modulo di polizza; di una franchigia di € 250, limitatamente ai danni cagionati da medici veterinari ad animali diversi da bovini, equini ed animali esotici; dei limiti di indennizzo indicati nelle condizioni di assicurazione, di seguito riepilogati: Attività professionale: - perdita, deterioramento, distruzione di valori e preziosi ricevuti in deposito dai clienti e tenuti in custodia dall'Assicurato: limite € 5.000 per sinistro e € 10.000 per anno assicurativo; Perdite pecuniarie conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio: limite 10% del massimale per sinistro e anno; Danni e perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali: limite 10% del massimale per sinistro e anno; Proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale: inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi: limite € 50.000 per sinistro e anno assicurativo; Interruzioni o sospensioni di attività: limite di € 250.000 per sinistro e anno assicurativo; Danni ai veicoli e alle altre cose trovanti su di essi: limite di € 100.000 per sinistro; Danni da incendio: limite di € 250.000 per sinistro; Danni a cose dei prestatori di lavoro, degli appaltatori e degli altri collaboratori: limite di € 10.000 per sinistro; Spargimento di acqua: limite di € 100.000 per sinistro.

SEZIONE TUTELA LEGALE - anticipo spese legali per sostenere la difesa in procedimenti penali e per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa: limite di € 5.000 in attesa definizione del giudizio.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO - **SEZIONE TUTELA LEGALE** - Linea essenziale: anticipo spese legali per sostenere la difesa in procedimenti penali e per delitti dolosi, comprese violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa): limite di € 5.000 per massimali in polizza da € 10.000 a € 20.000; limite € 10.000 per massimale in polizza da € 30.000.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI** - Prestazioni di medicina estetica: prestazioni di medicina estetica: limite di € 500.000 per sinistro e anno assicurativo; Incarichi di medico competente ai sensi del d. lgs. n. 81/2008: perdite pecuniarie relativi agli incarichi di medico competente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008: limite del 10% del massimale per sinistro e anno; Perdite pecuniarie: perdite pecuniarie non ricomprese in garanzia base: limite 10% del massimale con il massimo di € 300.000 per sinistro e anno.

SEZIONE TUTELA LEGALE: Libero professionista - la garanzia è finalizzata a sostenere vertenze per il recupero stragiudiziale dei crediti (parcelle) non riscossi relativamente a prestazioni di natura medica, sostenere vertenze con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali proprie o di controparte e controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti; Studio medico - l'assicurazione vale per i casi relativi alla gestione dello studio indicato in polizza ove viene svolta l'attività assicurata; Responsabilità amministrativa - le garanzie valgono per sostenere la difesa in procedimenti avanti la Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto; Retroattività: sono possibili tre opzioni per estendere la difesa penale ai fatti posti in essere fino a due, oppure cinque, oppure dieci anni anteriormente alla data di decorrenza del contratto; Pacchetto sicurezza: la garanzia si estende ai casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi nn. 81/2008 e 106/2009 (in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 196/2003 (Tutela della Privacy).



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a professionisti del settore sanitario che esercitano la libera professione o che svolgono, in tutto o in parte, attività di lavoro dipendente presso strutture sanitarie. Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche



Quali costi devo sostenere?

Quota parte, dei premi contabilizzati dell'ultimo esercizio, percepita in media dagli intermediari: 23,87%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per iscritto: - Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino – E-mail: buongiornoale@realemutua.it . Funzione incaricata: Ufficio Reclami Gruppo Reale Mutua, via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Info su www.realemutua.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98). È obbligatoria per l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: è prevista dal contratto la facoltà di ricorrere all'arbitrato, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria. Commissione di Garanzia dell'assicurato: ricorso gratuito, decisione vincolante solo per la Società. Info e Regolamento su www.realemutua.it Liti transfrontaliere: per controversie con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Sezione RC: 22,25% Sezione Tutela Legale: 21,25%
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.realemutua.it/scopri-reale-mutua/press-room/magazine/oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO